



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel 040 377 2405  
fax 040 377 2446  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. **24900**/PROD.COMM  
riferimento: **prot. 22083 dd. 18.09.2007**  
allegato  
Trieste, **17 ottobre 2007**

Al Comune di

**oggetto: legge regionale 29/2005: assegnazione temporanea di posteggio – presenza effettiva.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato chiesto se la presenza di un commerciante su aree pubbliche nel mercato ai fini della sola “spunta” (precariato), non ostante la disponibilità di posteggi liberi, per l'esclusivo aggiornamento della relativa graduatoria, quindi senza l'esercizio effettivo dell'attività, possa far maturare ulteriormente il requisito di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), della legge regionale 29/2005.

Ai sensi della disposizione citata, si intende per <<(..) presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività (..) >>; la norma non distingue se lo svolgimento o meno dell'attività sia imputabile al comportamento dell'operatore oppure a fattori allo stesso esterni ed estranei: ciò che rileva è la mera presenza.

L'articolo 42, comma 6, lettera c), della legge in esame, sancisce, quale criterio di priorità ai fini del rilascio delle autorizzazioni su aree pubbliche con posteggio fisso, il <<maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, **commi 5 e 7**>>; ed è il citato comma 7 ad essere in proposito determinante: <<il criterio di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare (..) è deliberato dai Comuni>>.

La fattispecie prospettata, quindi, può trovare dettagliata disciplina nei regolamenti comunali e, si aggiunge, soltanto in questi atti; significativa è, in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 246/2006, dove si legge che <<se il legislatore regionale nell'ambito delle proprie materie legislative dispone discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali (anche) ulteriori rispetto alle funzioni

*fondamentali (..), non può contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione, neppure in via suppletiva, la potestà regolamentare propria dei Comuni o delle Province in riferimento a quanto loro attribuito dalla legge regionale medesima. Nei limiti, infatti, delle funzioni attribuite dalla legge regionale agli enti locali, solo questi ultimi possono adottare i regolamenti relativi all'organizzazione e all'esercizio delle funzioni loro affidate dalla Regione>>.*

E' avvenuta la cosiddetta "funzionalizzazione" del potere regolamentare all'esercizio delle attribuzioni amministrative di cui l'ente locale è attualmente titolare; in altre parole, chi attua la delega o il trasferimento della funzione amministrativa (lo Stato ovvero la Regione) si spoglia, in sostanza, anche del potere di disciplinarne l'organizzazione e l'esercizio, non potendo quindi più intervenire sui dettagli delle modalità del potere regolamentare degli enti locali, se non per gli aspetti generali e di uniformità: un tanto è riconosciuto dall'articolo 4, comma 4, della L. 131/2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.C. 3/2001), che così dispone: <<La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità (..) >>.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto  
telefono: 040 3772405  
e.mail: [sabrina.miotto@regione.fvg.it](mailto:sabrina.miotto@regione.fvg.it)

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo  
telefono: 040 3772448  
e.mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)